ORIGINALE



REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

De	liberaz	ione n. <u>/53</u> della seduta del <u>2</u>	7 APR. 2021	_•			
		Proposta disegno di legge: «Ulteriori no demanio marittimo. Integrazioni agli artic			oni transitorie i		
		e F.F. e/o Assessore/i Proponente/i: _			٨		
Re	latore (se diverso dal proponente): General di	mbro e firma) ina	Domenica (Catalfanta		
Dia	ricanta	/i Generale/i _{reggente - Ing. Gianfranco [(tin}	nitr'o e firma)	Gomernica	Salallamu /		
			/				
Dii	rigente	di Settore: (timb	bro e firma)				
			AVV	. Elvira COST	ANTINO		
All	a trattaz	zione dell'argomento in oggetto partecipa	no:				
				Presente	Assente		
	1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	×			
	2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	×			
	3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	×			
	4	GIANLUCA GALLO	Componente	*			
	5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	×			
	6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	×			
Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale. La delibera si compone di n pagine compreso il frontespizio e di n allegati.							
	Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento con nota n° del 26 4 202						

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA

la legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 recante: Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo;

TENUTO CONTO

che l'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19 ha cagionato effetti socio-economici negativi sul territorio calabrese a carico delle PMI e, tra queste, alle imprese balneari;

che, attesa la rilevanza economica che le medesime assumono nell'ambito del tessuto economico calabrese anche in considerazione della vocazione turistica territoriale, è opportuno contemperare i principi dell'uso pubblico del demanio marittimo e della libera balneazione con le esigenze delle attività turistico-ricreative, anche alla luce delle prescritte misure di prevenzione igienico sanitarie;

che, diminuendo la percentuale di spiaggia libera e affidandone una percentuale maggiore alla vigilanza degli stabilimenti balneari, viene garantito un più scrupoloso rispetto delle misure di prevenzione sanitaria (quali il distanziamento, le misure igieniche, etc.) imposte dalle linee guida ministeriali:

CONSIDERATO che con la legge regionale n. 13 del 29 giugno 2020, al fine di contenere gli effetti negativi sul territorio calabrese scaturenti dalla emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19, sono state introdotte modifiche di carattere temporaneo alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17;

PRESO ATTO che il perdurare della situazione emergenziale derivante dall'epidemia SARS-COVID- 19 è a tutt'oggi ancora in atto:

RITENUTO pertanto necessario che le citate disposizioni - scadute al termine della stagione balneare 2020 in considerazione del loro carattere transitorio ed eccezionale - siano riproposte anche per la prossima stagione balneare 2021, secondo l'articolato descritto nell'allegato A "Disegno di legge: «Ulteriori norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della I.r. 17/2005».

RAVVISATO, per quanto in precedenza esposto, il carattere dell'indifferibilità e dell'urgenza dell'intervento normativo, trattandosi di misure connesse alla situazione sanitaria emergenziale derivante dalla epidemia COVID-19;

EVIDENZIATO che la redazione dell'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stata curata con il supporto tecnico-giuridico del Settore "Ufficio Legislativo";

VISTI

gli allegati A, B, C che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;


- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'assessore competente, ing. Domenica Catalfamo;

DELIBERA

- 1.- di proporre al Consiglio Regionale il disegno di legge avente ad oggetto: "Modifiche all'art.14 della Legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 recante "Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" per come meglio specificate negli allegati A, B, C, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- 2.- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
- 3.- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE



Allegato alla deliberazione n./53 del 2-7 APR 2021



Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla Segretario Generale segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Ing. Gianfranco Comito
Dirigente generale
Dipartimento Tutela dell'Ambiente
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calasbria.it

e p.c.

Ing. Domenica Catalfamo
Assessore alle Infrastrutture,
Pianificazione e Sviluppo Territoriale, Pari opportunità
domenica.catalfamo@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Proposta disegno di legge Ulteriori norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazione agli articoli 14 e 27 della I.r. 17/2005.". Riscontro nota prot. 183017 del 21.04.2021 – rettifica parere prot. 186820/2021

A riscontro della nota prot. 183017 del 21/04/2021, relativa alla proposta deliberativa "Proposta disegno di legge Ulteriori norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazione agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

DE CELLO FILIPPO 26.04.2021 10:41:27 UTC Disegno di legge: <<Ultriori norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della I.r. 17/2005.

Articolo 1

(Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. Nel comma 2, lettera b), n. 3) dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, dopo la parola "2020" sono inserite le seguenti "e per la stagione balneare 2021".

Articolo 2

(Integrazioni all'articolo 27 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

- 1. L'articolo 27 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è così integrato:
 - a) nel comma 4, dopo la parola "2020" sono inserite le seguenti "e per la stagione balneare 2021":
 - b) nel comma 7, dopo la parola "2020" sono inserite le seguenti "e per la stagione balneare 2021";
 - c) nel comma 8, dopo la parola "2020" sono inserite le seguenti "e per la stagione estiva 2021".

Articolo 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Relazione descrittiva

Disegno di legge: <<Ultriori norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005.

La Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 – avente ad oggetto "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" – ha delegato, ai sensi dell'art. 4, alle Amministrazioni comunali l'esercizio delle funzioni amministrative attive sulle aree del demanio marittimo, conservando in capo alla Regione Calabria le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza (art. 3).

Con Legge regionale n. 13 del 29 giugno 2020, al fine di contenere gli effetti socio-economici negativi sul territorio calabrese determinati dalla emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID- 19, sono state introdotte modifiche di carattere temporaneo alla Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, con lo scopo di contemperare da un lato le esigenze dell'uso pubblico del demanio marittimo e della libera balneazione e dall'altro le esigenze delle attività turistico-ricreative, con particolare riferimento agli stabilimenti balneari; inoltre, diminuendo la percentuale di spiaggia libera e affidandone una percentuale maggiore alla vigilanza degli stabilimenti balneari, viene garantito un più scrupoloso rispetto delle misure di prevenzione sanitaria (quali il distanziamento, le misure igieniche, etc.) imposte dalle linee guida ministeriali.

Le modifiche hanno riguardato gli artt. 14 e 27 della L.R. 17/05.

L'art. 14 - recante "Norme di salvaguardia" - disciplina le concessioni che possono essere rilasciate nelle more dell'approvazione del Piano Comunale di Spiaggia.

La norma, introdotta al numero 3) della lett. b) dalla citata LR n.13/20, vigente per la sola stagione balneare 2020, prevedeva che, su richiesta dei titolari di stabilimenti balneari autorizzati alla posa di attrezzature balneari mobili (ombrelloni e sdraio), i Comuni potessero concedere l'area "interposta" o "interclusa" - non oggetto di concessione – esistente tra le strutture di servizio poste a monte dell'arenile e quella a valle adibita alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell'area a monte della medesima concessione, fino al limite del confine demaniale o della viabilità, per la mera posa di ombrelloni e sdraio, giochi, verde, parcheggi, senza alcuna realizzazione di opere. Tali disposizioni erano ritenute valide ed applicabili, in generale, in assenza di Piano Comunale delle Spiagge approvato (atteso, in questo caso, il carattere della stagionalità delle concessioni); in presenza di Piano Comunale delle Spiagge approvato, la norma aveva validità esclusivamente per la stagione estiva 2020.

Parimenti, la citata legge regionale n.13/20 ha apportato modifiche di carattere provvisorio all'art. 27 - "Norma Transitoria" – con efficacia limitata alla sola stagione 2020.

Si premette che la Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, come integrata dalle previsioni del Piano di Indirizzo Regionale (PIR) adottato con Deliberazione del Consiglio regionale n.147/2007, prevede il divieto di ampliare il fronte mare dell'area assentita in concessione, anche al fine di garantire la fruizione della libera balneazione.

Al fine di contenere gli effetti socio-economici sul territorio calabrese determinati dalla emergenza sanitaria e nell'intento di contemperare le esigenze dell'uso pubblico del demanio marittimo e della libera balneazione con le esigenze delle attività turistico-ricreative, con particolare riferimento agli stabilimenti balneari, è stata prevista, in deroga al regime ordinario, la facoltà dei Comuni di concedere un'estensione dell'area in concessione mediante ampliamento del fronte-mare sino al massimo del 30% di quello relativo alla

concessione demaniale in essere, nel rispetto di particolari condizioni dettagliate nell'articolato, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e su richiesta dei titolari di concessione.

Le disposizioni transitorie proposte venivano applicate sia in presenza che in assenza di PCS approvato.

Atteso il perdurare della situazione emergenziale derivante dall'epidemia SARS- COVID-19, a tutt'oggi ancora in atto, che ha determinato il protrarsi del periodo di crisi economica soprattutto a carico delle PMI, è opportuno, anche in coerenza con gli indirizzi nazionali, che le medesime disposizioni - scadute al termine della stagione balneare 2020 in considerazione del loro carattere transitorio ed eccezionale - siano riproposte anche per la prossima stagione balneare 2021.

Le integrazioni contenute nel testo normativo in questione attengono, pertanto, alla mera riproposizione delle deroghe - valevoli nella precedente formulazione per la sola stagione balneare 2020 – anche per la prossima stagione balneare 2021.

La normativa eccezionale presenta *in re ipsa* i caratteri della indifferibilità e dell'urgenza e, pertanto, è idonea ad essere portata alla cognizione dell'attuale Consiglio regionale.

Dalle presenti proposte di novellazione, trattandosi di semplici variazioni temporanee della norma, non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Relazione tecnico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Disegno di legge: <<Ultriori norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P "Pluriennale". Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o	Importo
			P	
Art.1	L'articolo 1 ha natura ordinamentale in quanto integra l'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) come modificato dalla LR n.13/20, prevedendo l'applicabilità della deroga -		A	0
	introdotta al n.			

	3) dell'art.14	8			
	per la sola				
	stagione				
	balneare 2020				
	-anche alla				
	1				
	stagione				
A 1 0	balneare 2021.				
Art.2	L'articolo 2 ha				
	natura				
	ordinamentale	- 1			11-2
	in quanto	5 -			-
	integra il				
	comma 8				
	dell'articolo 27				V
	della I. r.				
	17/2005, come				
	modificato	,			
	dalla LR				
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR				
	n.13/20,				
	prevedendo				
	l'applicabilità				
	delle				
	disposizioni				
_	eccezionali e				
	transitorie –				
	introdotte ai				
	commi 4,5,6 e				
	7 del				
	medesimo				
	art.27 per la				
	sola stagione				
	balneare 2020				
	-anche alla				
	stagione		-		
	balneare 2021.				
Art.3	Prevede		_		
	l'invarianza				
	finanziaria di				
	tale proposta di				
	legge				
	regionale, in				
	considerazione				
	della sua				
	natura				
	squisitamente				
	ordinamentale.				
Art.4	Dispone				
	l'urgenza della				
	legge,				
	anticipandone				
	l'entrata in				
L	1 Ontata III			L	

vigore ris al termin ordinario giorni decorren pubblica:	di 15 ii dalla iione	
della stes	sa sul	
BURC		
telemation	0.	

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma capitolo	1	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale	